

ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA

AS1860 - COMUNE DI LECCE - BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE DI ATTI GIUDIZIARI E VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA

Roma, 22 luglio 2022

Comune di Lecce

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua riunione del 19 luglio 2022, ha deliberato di esprimere un parere, ai sensi dell’articolo 21-*bis* della legge 10 ottobre 1990, n. 287, con riguardo al bando di gara indetto dal Comune di Lecce per l’affidamento del “*servizio di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari - di cui alla legge n. 890/1982 e ss. mm. ii. - e comunicazioni connesse, di violazioni del codice della strada - di cui all’art. 201 del d. lgs. n. 285/1992, di violazioni dei regolamenti e ordinanze comunali e delle leggi e dei regolamenti di competenza della polizia locale*” - area 1 - Regione Puglia - CIG: 92337782a9, pubblicato sul sito del Comune di Lecce e sulla G.U.R.I. il 6 giugno 2022 e con invio alla G.U.U.E effettuato il 31 maggio 2022.

In particolare, l’atto in questione, con cui codesta amministrazione ha definito le modalità e le condizioni di partecipazione alla procedura di gara *de qua*, nonché i criteri di valutazione applicabili presenta alcuni aspetti suscettibili di porsi in potenziale conflitto con i principi di libera concorrenza e parità di trattamento e non discriminazione tra operatori economici.

Nello specifico, l’art. 8 del Capitolato su “*Copertura territoriale e numero addetti*” prevede, tra l’altro: “*I. Come indicato nella Delibera AGCOM 77/18/CONS recante “Approvazione del Regolamento in materia di rilascio delle licenze per svolgere il servizio di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari e comunicazioni connesse (legge 20 novembre 1982, n. 890) e di violazioni del codice della strada (articolo 201 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285)” il Fornitore deve assicurare la copertura dei servizi di recapito della Corrispondenza Raccomandata diretta al territorio nazionale nell’AREA 1 – Ambito territoriale Regione Puglia di competenza assicurando il 100 % della copertura geografica diretta per tutti i CAP dell’Area 1, coincidente con la Regione Puglia, senza il ricorso al FSU (Fornitore del Servizio Universale), con l’indicazione dei CAP serviti in applicazione dell’art. 105, c. 3, lett. c-bis), D. Lgs. 50/16, da dichiarare in fase di partecipazione all’Appalto (“le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura*

finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto”).

II. Stante la necessità per l'ente di avere assicurata l'unicità di gestione dell'intero processo di lavorazione in capo ad un solo soggetto che dovrà essere responsabile del servizio, dall'inizio alla fine del ciclo di fornitura del medesimo è fatto divieto al Recapitista di procedere ad una “ripostalizzazione” [...]”.

Con riferimento al citato articolo 8 del Capitolato, l'Autorità rileva che la previsione di una copertura territoriale diretta del 100% per la Regione Puglia, senza il ricorso al FSU, unitamente al divieto per il recapitista di procedere comunque ad una “ripostalizzazione”, siano lesivi della concorrenza e del *favor participationis*, sulla base delle argomentazioni che seguono.

L'elemento del coefficiente di copertura pari al 100% nell'ambito della Regione Puglia - eccessivamente elevato e quindi tale da avvantaggiare gli operatori postali che possono garantire simili coperture capillari del territorio, o perché particolarmente strutturati, come il FSU, Poste Italiane S.p.A., o perché radicati nel territorio - insieme al contestuale divieto assoluto di ripostalizzazione per il recapitista, come previsti dall'articolo 8 del Capitolato, appaiono idonei a restringere indebitamente le possibilità di partecipazione alla procedura da parte degli operatori postali alternativi a Poste Italiane S.p.A., attuale Fornitore del Servizio Universale, e, pertanto, l'Autorità ritiene che possano pregiudicare il corretto dispiegarsi delle dinamiche concorrenziali nella procedura di gara *de qua*. Ciò anche in considerazione delle previsioni di cui all'articolo 12 delle recenti Linee guida n° 16 “*Linee guida ANAC-AGCOM per l'affidamento degli appalti pubblici di servizi postali*”¹ (di seguito Linee guida), che incidono sul preesistente quadro regolatorio in materia di notifiche degli atti giudiziari e violazioni del Codice della strada e, in particolare, sui termini di applicazione del divieto, per l'affidatario, di “ripostalizzazione” mediante FSU di parte degli invii; detto articolo 12, infatti, individua la possibilità per la postalizzazione di parte degli invii mediante FSU, da parte dell'aggiudicatario, anche operatore privato, nei termini indicati dall'articolo 12.1 e dall'articolo 12.6.

All'articolo 12.1 delle Linee guida si legge infatti “*l'affidamento dei servizi di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari e comunicazioni connesse (legge 20 novembre 1982, n. 890) e di violazioni del codice della strada (articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285) è effettuato nel rispetto del principio di unitarietà del processo, volto ad assicurare la certezza legale della conoscenza dell'atto da parte del destinatario. Al riguardo si precisa che, per l'esecuzione di una specifica fase/tratta di competenza l'aggiudicatario non può ricorrere all'istituto del subappalto né alla postalizzazione tramite il fornitore del servizio universale di parte degli invii, fatto salvo quanto previsto per la postalizzazione al punto 12.6*” (enfasi aggiunta). Sul punto, l'articolo 12.6 delle Linee guida prevede che “*le stazioni appaltanti possono suddividere l'oggetto dell'affidamento in più lotti di recapito distinti in base ad aree omogenee di territorio, con estensione massima regionale, al fine di favorire la più ampia partecipazione degli operatori economici. La stazione appaltante provvede alla postalizzazione dell'eventuale quota residuale di invii che ecceda l'ambito territoriale come precedentemente definito, inclusi gli atti da notificare all'estero, anche mediante conferimento di mandato speciale all'affidatario*” (enfasi aggiunta).

¹ Approvate con Delibera ANAC n. 185 del 13/4/2022 e delibera AGCOM n. 116/22/CONS del 13/4/2022.

In ogni caso, per consentire una più ampia partecipazione e una maggiore competizione nelle sedi di gara, sarebbe auspicabile che l'elemento della copertura territoriale venga previsto solo laddove la sua introduzione sia ritenuta dalla stazione appaltante necessaria e proporzionata in relazione allo specifico affidamento e venga declinato in modo da non avvantaggiare ingiustificatamente il soggetto *incumbent* o il FSU; ciò al fine di non rendere l'elemento della copertura territoriale un'indebita barriera all'entrata o un ostacolo al corretto esplicarsi delle dinamiche concorrenziali.

Tutto ciò considerato, non appare indispensabile e, in questo senso, risulta potenzialmente lesiva del *favor participationis* la previsione di un livello di copertura diretta pari al 100%, unitamente al divieto di ripostallizzazione per il recapitista, così come indicati nell'art. 8 del Capitolato.

In conclusione, l'Autorità ritiene che, in relazione ai profili evidenziati sopra, le disposizioni della *lex specialis* della gara d'appalto, indetta dal Comune di Lecce, siano suscettibili di porsi in potenziale conflitto con le norme e i principi a tutela della concorrenza e del mercato, in particolare, con l'articolo 41 della Costituzione e con gli articoli 49 e 56 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, nonché con i principi sanciti dall'articolo 30 del d. lgs n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici).

Pertanto, l'Autorità invita codesta stazione appaltante a porre in essere le misure correttive ritenute più opportune e adeguate a ripristinare le corrette dinamiche concorrenziali rispetto all'affidamento del "servizio di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari – di cui alla legge n. 890/1982 e ss. mm. ii. - e comunicazioni connesse, di violazioni del codice della strada - di cui all'art. 201 del d. lgs. n. 285/1992, di violazioni dei regolamenti e ordinanze comunali e delle leggi e dei regolamenti di competenza della polizia locale" - area 1 – Regione Puglia.

Ai sensi dell'articolo 21-bis, comma 2, della legge n. 287/90, codesta amministrazione dovrà comunicare all'Autorità, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione del presente parere, le determinazioni assunte per rimuovere le violazioni della concorrenza sopra esposte. Laddove entro il suddetto termine tali iniziative non dovessero risultare conformi ai principi concorrenziali sopra espressi, l'Autorità potrà presentare ricorso entro i successivi trenta giorni.

Il presente parere sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

Comunicato in merito al mancato adeguamento del Comune di Lecce al parere motivato espresso dall'Autorità, ex art. 21-bis della legge n. 287/1990, avverso la documentazione di gara della procedura a evidenza pubblica indetta dal Comune di Lecce per l'affidamento del servizio di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari e di violazioni del codice della strada, area 1-Regione Puglia.

Nella propria riunione del 19 luglio 2022, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha deliberato di inviare al Comune di Lecce un parere motivato, ai sensi dell'articolo 21-bis della legge

10 ottobre 1990, n. 287, in merito alla procedura a evidenza pubblica indetta per l'affidamento del servizio di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari e di violazioni del codice della strada, area 1-Regione Puglia.

In particolare, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha rilevato come restrizioni di natura concorrenziale potessero derivare da alcune previsioni contenute nella *lex specialis* di gara, con particolare riferimento alla previsione di un livello di copertura diretta pari al 100%, unitamente al divieto di ripostalizzazione per il recapitista, anche in considerazione delle previsioni di cui all'articolo 12 delle recenti Linee guida n° 16 "Linee guida ANAC-AGCOM per l'affidamento degli appalti pubblici di servizi postali", in particolare rispetto ai termini di applicazione del divieto, per l'affidatario, di ripostalizzazione mediante FSU di parte degli invii.

A seguito del ricevimento di detto parere motivato, il Comune di Lecce, con comunicazione pervenuta in data 29 agosto 2022, ha fatto presente all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di ritenere di non dover assumere diverse determinazioni sulla procedura di gara in oggetto, alla luce, tra l'altro, del fatto di ritenere di avere garantito il *favor participationis* attraverso una suddivisione territoriale dell'appalto, di avere richiesto una copertura territoriale del 100% stanti le previsioni delle Linee guida n° 16 "Linee guida ANAC-AGCOM per l'affidamento degli appalti pubblici di servizi postali", nonché che la scelta della stazione appaltante è tesa all'efficienza ed efficacia del processo di notifica.

Preso atto del mancato adeguamento dell'amministrazione al suddetto parere motivato, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella propria riunione del 20 settembre 2022, ha disposto di impugnare dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale Puglia - Lecce la documentazione di gara della procedura a evidenza pubblica indetta dal Comune di Lecce per l'affidamento del servizio di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari e di violazioni del codice della strada, area 1-Regione Puglia.

AS1861 - REGIONE LIGURIA - LEGGE REGIONALE 16 DEL 2021/ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DI GUIDA ALPINA

Roma, 1 settembre 2022

Regione Liguria

Con riferimento alla richiesta di parere formulata, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del Dlgs. 142/2020, da codesta Amministrazione in relazione alle modifiche apportate dalla L.R. n.16/2021 alla L.R. n.44/2012 con riguardo all'ordinamento della professione di guida alpina e, in particolare, all'accesso alla professione di aspirante guida, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella riunione del 30 agosto 2022, ha osservato quanto segue.

In via preliminare, così come richiesto dalla Regione Liguria, tenuto conto di quanto evidenziato nella tabella informativa allegata alla richiesta di parere, si evidenzia che la presente valutazione di proporzionalità è circoscritta alle modifiche apportate alla L.R. n. 44/2012 in relazione all'articolazione su due livelli del grado di aspirante guida alpina, senza che ciò determini una valutazione della legge nel suo complesso, anche alla luce dei rilievi già mossi dall'Autorità stessa nei confronti della disciplina nazionale¹.

In particolare, le modifiche normative all'esercizio della professione di guida alpina introdotte dalla L.R. n.16/2021 alla L.R. n.44/2012 consistono nel suddividere il grado di aspirante guida, già individuato dalla normativa statale di riferimento, in due livelli (aspirante guida di primo e di secondo livello), consentendo all'aspirante guida di primo livello solo le attività meno impegnative e a quello di secondo livello tutte le attività riservate all'aspirante guida ai sensi della legge n. 6/1989. Nell'Allegato 1, la Regione ha dichiarato che tale modifica è volta a favorire l'accesso alla professione di guida alpina, riducendo in particolare i requisiti di selezione per l'ammissione al primo livello e fornendo ai consumatori garanzie di professionalità a tutela di una maggiore sicurezza ed incolumità.

Sul punto si osserva che la modifica normativa in questione crea una qualifica specifica di aspirante guida che non appare di per sé restrittiva della concorrenza, laddove il relativo corso di formazione e le conseguenti prove siano però proporzionati al tipo di attività connesse all'abilitazione richiesta. Diversamente, non appare proporzionato agli obiettivi perseguiti (sicurezza e ampliamento della platea dei professionisti del settore) quanto previsto all'art. 7, comma 2, della L.R. in esame, secondo cui l'accesso alla formazione per aspirante guida di secondo livello è subordinato al previo conseguimento dell'abilitazione per aspirante guida di primo livello (*L'ammissione ai corsi di aspirante guida con qualifica di secondo livello è subordinata al conseguimento dell'abilitazione*

¹ Cfr. segnalazione AS460 del 19/06/2008 in Boll. 22/08.